

LA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2026

CIRCOLARE CONTABILE - FISCALE

N. 03/2026

*Circolari
precedenti:*

*N.1 – Dal 1°
gennaio 2026
ridotta la misura
del tasso di
interesse legale*

*N.2 – Stampa dei
registri contabili*

Tutte le
circolari sono
disponibili sul
sito
www.studiovitali.it nella
sezione NOTIZIE

La Legge n. 199/2025, c.d. Legge di bilancio 2026, è stata pubblicata sul S.O. n. 42/L della Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025. La Legge si compone di 21 articoli e, salvo espressa previsione, esplica i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio 2026 come previsto dall'art. 21.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi, di contenuto prettamente fiscale, che si ritengono di interesse generale per i Clienti dello Studio.

Art. 1	Contenuto
Comma 17	Locazioni brevi Viene modificato l'art. 1, comma 595, primo periodo, Legge n. 178/2020, limitando, a decorrere dall'anno 2026, l'applicazione del regime della cedolare secca relativa agli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione breve esclusivamente a 2 immobili (anziché ai 4 previsti) disponendo pertanto che dal terzo immobile (anziché dal quinto), l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale.
Comma 22	Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici Vengono prorogate per tutto l'anno 2026 le misure di detrazione fiscale previste fino all'anno 2025, con riferimento agli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (c.d. ecobonus) al recupero edilizio (c.d. bonus casa), e a quelli in materia antisismica (c.d. sismabonus). Viene, inoltre, prorogato per l'anno 2026, sempre nella misura prevista per il 2025, il c.d. <i>bonus mobili</i> .
<u>Comma 27</u>	Condizioni di accesso al regime forfetario Intervenendo sull'art. 1, comma 12, Legge n. 207/2024, viene estesa al 2026 la previsione per cui la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), al superamento della quale è precluso l'accesso al regime forfetario, è pari a 35.000 euro.

Commi 35 - 40	Assegnazione agevolata beni ai soci Viene riproposto il regime fiscale temporaneo di assegnazione agevolata di beni ai soci, introdotto dall'art. 1, commi da 100 a 105, Legge n. 197/2022. <u>Ambito soggettivo</u> La norma riguarda le S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a.. <u>Ambito oggettivo</u> Sono agevolate le seguenti operazioni: a) assegnazione o cessione ai soci, da parte delle società costituite in una delle forme giuridiche ammesse, entro il 30 settembre 2026, della seguente tipologia di beni: - beni immobili diversi da quelli strumentali ai sensi dell'art. 43, comma 2, primo periodo, TUIR; - beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'attività d'impresa; b) trasformazione delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni (non strumentali) in società semplici, entro il 30 settembre 2026. <u>Qualità del socio</u> È necessario che, alla data del 30 settembre 2025, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dal 1° gennaio 2026, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025. <u>Modalità di calcolo dell'imposta sostitutiva</u> Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura: - dell'8%; ovvero - del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%. <u>Beni immobili</u> È prevista la possibilità, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, che il valore normale possa essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dall'art. 52, comma 4, primo periodo, D.P.R. n. 131/1986. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'art. 9, TUIR, o, in alternativa, ai sensi di quanto sopra, è computato in misura non inferiore a uno dei 2 valori. <u>Costo fiscale azioni o quote</u> Viene stabilito che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell'utile e delle riserve di utili di cui all'art. 47, commi 1, 5, 6, 7 e 8, TUIR. In ogni caso, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute. <u>Imposta di registro</u> Viene stabilito che per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. <u>Versamento imposta sostitutiva</u> Le società devono versare: - il 60% entro il 30 settembre 2026; - la restante parte entro il 30 novembre 2026. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Comma 41	Estromissione agevolata dei beni delle imprese individuali Gli imprenditori individuali, previo pagamento di una imposta sostitutiva IRPEF e IRAP pari all'8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, possono estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili

	strumentali di cui all'art. 43, comma 2, TUIR, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni: - i beni sono posseduti al 30 settembre 2025; - le esclusioni devono essere effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 giugno 2027 per la parte rimanente. Infine, è previsto che gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.
Commi 42 e 43	Rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali Viene integralmente sostituito il comma 4 dell'art. 86, TUIR, stabilendo che la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali si ha solo per le plusvalenze: - derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni; - realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni. Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono realizzate.
Commi 44 e 45	Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta È stabilito che i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari al 10%. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed è versata obbligatoriamente in 4 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Si applicano le disposizioni del D.M. 27 giugno 2025 con cui sono definite le modalità di attuazione dell'art. 14, D.Lgs. n. 192/2024, avente a oggetto il regime di affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.
Commi 82 - 101	Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione <u>Perimetro oggettivo</u> Viene stabilito che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall'omesso versamento: - di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973, e agli artt. 54-bis e 54-ter, D.P.R. n. 633/1972; o - di contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'art. 30, D.P.R. n. 602/1973, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui al l'art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. <u>Termini di pagamento</u> Il pagamento è effettuato: - in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o - in massimo 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza: a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026; b) dalla quarta alla cinquantesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;

	c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3%; inoltre, non si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 19, D.P.R. n. 602/1973, che consentono all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. <u>Procedura per l'adesione</u> L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che saranno pubblicate da parte dell'agente della riscossione nel proprio sito internet entro 20 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2026. <u>Comunicazione importo dovuto</u> Entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione nell'area riservata del sito internet istituzionale dell'agente della riscossione, la comunicazione è resa disponibile esclusivamente in tale area.
<u>Comma 116</u>	Contrasto alle indebite compensazioni Viene ridotta la soglia prevista per poter accedere alle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, individuandola in 50.000 euro. Il divieto di compensazione, (con la sola eccezione dei crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL) opera in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 50.000 euro.
Comma 144	Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni Modificando l'art. 5, comma 2, Legge n. 448/2001, è aumentata l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, dal 18 al 21%.
Commi 427 - 436	Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali <u>Perimetro soggettivo</u> Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale ex R.D. n. 267/1942, D.Lgs. n. 14/2019, o altre Leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ai fini dell'ammissione è comunque sempre richiesto il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. <u>Perimetro oggettivo</u> L'agevolazione compete in relazione agli investimenti in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Gli investimenti devono consistere in: a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli Allegati IV e V annessi alla Legge n. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) e c), D.L. n. 181/2023.

	<u>Misura dell'agevolazione</u> Il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura: - del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; - del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; e - del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. <u>Adempimenti</u> Per l'accesso al beneficio l'impresa deve trasmettere in via telematica, tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. <u>Fruizione</u> Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024.
<u>Comma 468</u>	Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle PMI Viene rifinanziata la c.d. Nuova Sabatini nella presente misura: - 200 milioni di euro per l'anno 2026; e - 450 milioni di euro per l'anno 2027.
<u>Commi 683 e 684</u>	Incremento tassa di soggiorno Nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, le misure incrementalì di cui all'art. 1, comma 492, Legge n. 213/2023, possono essere applicate anche nell'anno 2026. Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026: a) per il 70%, è destinato agli impieghi previsti dall'art. 4, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 23/2011; b) per il 30%, è destinato al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'art. 1, comma 210, Legge n. 213/2023, per la finalità di cui all'art. 1, comma 213, lett. a), Legge n. 213/2023, relativa ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, e al fondo per l'assistenza ai minori di cui all'art. 1, comma 759, Legge n. 207/2024. Con Decreto MEF, da emanare entro il 30 aprile 2026, saranno definite le modalità di individuazione del maggior gettito, di compensazione, nell'ambito del bilancio dello Stato attraverso riduzioni dei trasferimenti ai Comuni interessati, della quota del medesimo gettito di cui alla lett. b), nonché le modalità di riparto e di destinazione ai fondi di cui sempre alla lett. b).

* * *

Lo Studio tornerà più nel dettaglio sulle singole misure, a mano a mano che verranno pubblicati chiarimenti e Decreti attuativi; si rimane a disposizione per ulteriori informazioni o delucidazioni

Morbegno, 23 gennaio 2026

Cordiali Saluti

STUDIO VITALI